


# IL CORRIERE DELLA N. 3/2023 PREVIDENZA

A cura di: Massimo Sarzi Sartori





## LA PENSIONE MINIMA

I pensionati che percepiscono trattamenti pensionistici di importo basso e che sono in possesso di redditi, compresi quelli dell'eventuale coniuge, che non superano determinati limiti reddituali (limiti che l'INPS aggiorna annualmente), possono richiedere un aumento delle loro pensioni, al fine di ottenere:



Tale integrazione è verificabile sul certificato di pensione, ma vediamo meglio di cosa si tratta.



## Integrazione della pensione al trattamento minimo

In ambito previdenziale la pensione minima viene identificata come una prestazione pensionistica con un valore ben definito e che per l'anno 2023 è pari a 563,74 € al mese. Qualora il calcolo della pensione, determinato sulla base alla situazione contributiva versata, dovesse risultare di importo inferiore al predetto valore, la legge prevede che venga riconosciuta una integrazione dell'importo calcolato fino al raggiungimento della cifra corrispondente al trattamento minimo. L'integrazione al minimo non può essere richiesta dai percettori di pensioni contributive, cioè da coloro che hanno iniziato a lavorare ed a versare contribuzione, successivamente al primo di gennaio dell'anno 1996, mentre per gli assegni ordinari di invalidità è prevista una specifica normativa.

Il valore dell'importo del trattamento minimo viene rivalutato (perequato) annualmente dall'ISTAT in base all'aumento percentuale del costo della vita. Per l'anno 2023, rispetto al 2022, l'aumento è pari al 7.3% (% provvisoria). Oltre a tale aumento, per quest'anno, l'ultima legge di bilancio ha previsto per tutte le pensioni con un importo pari od inferiori al minimo, escluse le prestazioni assistenziali, ulteriori incrementi mensili cioè: 1.5% (fino a 8,64€) e 6.4% per gli ultra 75enni (fino a 36,08€). Tali incrementi saranno indicati separatamente sul certificato di pensione in quanto non strutturali e cesseranno al 31/12/2023. Per l'anno 2024 l'aumento sarà del 2,7%.





L'integrazione del trattamento minimo è concessa qualora il reddito posseduto dal richiedente (con esclusione della pensione da integrare) sommato a quello del coniuge (a partire dal 1994) non superino determinati limiti reddituali. La normativa è stata modificata più volte nel tempo, pertanto le verifiche, dei limiti reddituali, devono essere effettuate sulla base della legge vigente alla data di decorrenza della pensione. Il possesso di un reddito il cui valore sia prossimo al limite reddituale previsto, può determinare un'integrazione parziale e quindi non consentire il raggiungimento dell'importo al trattamento minimo pieno.

Le pensioni di reversibilità liquidate in favore di più eredi contitolari (es. genitore con figlio/i) vengono integrate al minimo indipendentemente dal reddito posseduto dagli stessi, in quanto non sono soggette ai limiti di reddito.





Di seguito le tabelle dei limiti reddituali individuali e coniugali. Esistono specifiche tabelle per i pensionati che al 31/12/1992 gli mancavano meno di 3 anni all'età per la pensione di vecchiaia.

Limiti relativi all'Anno	Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione
<b>2023</b>	Oltre € 14.657,24	Fino a € 7.328,62	Oltre € 7.328,62 fino a € 14.657,24

Limiti relativi all'Anno	Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo parziale
<b>2023</b>	Oltre € 29.314,48	Fino a € 21.985,86	Da € 21.985,86 fino a € 29.314,48





Nel caso in cui un pensionato, già titolare di pensione integrata al trattamento minimo, dovesse superare i limiti di reddito e quindi perdere il diritto al mantenimento del trattamento minimo, gli viene garantito l'importo della pensione minima corrispondente alla cifra che percepiva nell'anno precedente al superamento dei limiti stessi, fino a che il reddito non rientrerà nei limiti prestabiliti. L'importo minimo viene quindi "cristallizzato".

Occorre ricordare che la legge obbliga i pensionati, che percepiscono le pensioni integrate al trattamento minimo, di comunicare all'INPS ogni variazione della loro situazione reddituale.

Nel caso in cui un titolare di pensione integrata al minimo (diretta od ai superstiti) dovesse divenire titolare di una seconda pensione anch'essa integrabile al minimo, è previsto che:

1. in presenza di due pensioni, diretta e superstiti, a carico di gestioni diverse, es. una diretta da lavoro dipendente (categoria VO) e l'altra di reversibilità da lavoro autonomo (categoria SOART o SOCOM o SR), l'integrazione al minimo deve essere attribuita sulla pensione che possiede la decorrenza più remota,
2. nel caso di due pensioni, una diretta ed una ai superstiti a carico della stessa gestione (entrambi da lavoro dipendente ovvero entrambe da lavoro autonomo) l'integrazione al minimo deve essere attribuita sulla pensione diretta,
3. oltre ai casi di cui sopra, qualora una sola delle due pensioni risulti costituita da un numero di settimane di contribuzione (con esclusione della contribuzione volontaria) non inferiore a 781, l'integrazione al trattamento minimo spetta su tale pensione.





Per verificare la correttezza degli importi delle prestazioni poste in pagamento e quindi valutare eventuale richieste da inoltrare all'INPS, gli interessati possono rivolgersi ai nostri uffici della federazione dei pensionati della CISL o presso le sedi del nostro patronato INAS-CISL.





## Attenzione

I benefici economici e normativi sopra descritti necessitano di un'attenta valutazione su come richiederli ed ottenerli, magari anche contemporaneamente ad altre prestazioni quali l'invalidità da contribuzione previdenziale, lo stato di handicap, la cecità o altro. L'invito è quindi quello di informarsi presso i nostri uffici e recapiti FNP ed INAS, nonché le sedi CAF della CISL (per le agevolazioni fiscali), dove si potrà trovare la necessaria assistenza per capire a quale prestazione/beneficio si abbia il diritto.

### Elenco delle Sedi Territoriali FNP CISL Lombardia



### Elenco delle Sedi Provinciali INAS Lombardia







## Sedi Territoriali FNP CISL Lombardia

### FNP CISL CREMONA

Via Dante, 121  
26100 Cremona CR  
Tel 0372/413426  
Fax 0372/457968  
fnp.assedelpo@cisl.it

### FNP CISL MANTOVA

Via Torelli, 10  
46100 Mantova MN  
Tel 0376/352237  
pensionati.mantova@cisl.it

### FNP CISL BERGAMO

Via Giovanni Carnovali, 88  
24126 Bergamo BG  
Tel 035/324260  
Fax 035/324268  
fnp.bergamo.sebino@cisl.it

### FNP CISL BRESCIA VALLECAMONICA

Via Altipiano D'Asiago, 3 25128  
Brescia BS  
Tel 030/3844630  
Fax 030/3844631  
pensionati.brescia@cisl.it

### FNP CISL COMO

Via Rezzonico, 34  
22100 Como CO  
Tel 031/304000-72  
Fax 031/301974  
pensionati.laghi@cisl.it

### FNP CISL VARESE

Via B. Luini, 5  
21100 Varese VA  
Tel 0332/240115  
pensionati.laghi@cisl.it

### FNP CISL MILANO METROPOLI

Via Alessandro Tadino, 23  
20124 Milano MI  
Tel 02/20525230  
Fax 02/29523683  
pensionati.milano@cisl.it

### FNP CISL MONZA

Via Dante Alighieri, 17  
20900 Monza MB  
Tel 039/2399219  
Fax 039/2300756  
fnp.brianza.lecco@cisl.it

### FNP CISL LECCO

Via Besonda Inferiore, 11  
23900 Lecco LC  
Tel 0341/275667  
Fax 0341/275440  
fnp.brianza.lecco@cisl.it

### FNP CISL PAVIA

Via Alessandro Rolla, 3  
27100 Pavia PV  
Tel 0382/530554  
Fax 0382/2539169  
pensionati.pavialodi@cisl.it

### FNP CISL LODI

P.le Forni, 1  
26900 Lodi LO  
Tel 0371/5910219  
pensionati.pavialodi@cisl.it

### FNP CISL SONDRIO

Via Bonfadini, 1  
23100 Sondrio SO  
Tel 0342/527814 - 0342/527814  
Fax 0342/527891  
pensionati.sondrio@cisl.it





## Sedi Provinciali INAS Lombardia

### INAS BERGAMO

Via G. Carnovali, 88 (C.P. 24)  
24126 Bergamo BG  
Tel. 035/324200  
bergamo@inas.it

### INAS BRESCIA

Via Altipiano d'Asiago, 3  
25128 Brescia BS  
Tel. 030/3844511  
brescia@inas.it

### INAS BRIANZA (Monza)

Via Dante, 17/A  
20900 Monza MB  
Tel. 039/2399206  
monza@inas.it

### INAS COMO

VIA REZZONICO, 34/A  
22100 Como CO  
Tel. 031/307089  
como@inas.it

### INAS CREMONA

Via Dante, 121  
26100 Cremona CR  
Tel. 0372/596834  
cremona@inas.it

### INAS LODI

Piazzale Giovanni Forni, 1  
26900 Lodi LO  
Tel. 0371/5910215  
lodi@inas.it

### INAS LECCO

Via Besonda Sup. 11  
23900 Lecco LC  
Tel. 0341/287221  
appuntamento.lecco@inas.it

### INAS MANTOVA

Via Torelli, 10 (Quartiere Valletta Valsecchi)  
46100 Mantova MN  
Tel. 0376/352273  
mantova@inas.it

### INAS MILANO

Via Benedetto Marcello, 18  
20124 Milano MI  
Tel. 02/29525021  
milano@inas.it

### INAS PAVIA

Via Rolla, 3  
27100 Pavia PV  
Tel. 0382/531280  
pavia@inas.it

### INAS SONDRIO

Via Bonfadini, 1 (P.LE STAZIONE)  
23100 Sondrio SO  
Tel. 0342/527830  
sondrio@inas.it

### INAS VARESE

Via B. Luini, 8  
21100 VARESE VA  
Tel. 0332/283601  
varese@inas.it

